
Financial due diligence: le novità per i revisori

di [Angelo Fiori](#)

Publicato il 10 Gennaio 2015

Col termine anglosassone Financial due diligence si esprime l'attività di acquisizione e verifica delle informazioni necessarie su un'azienda oggetto normalmente di operazioni straordinarie aziendali, quali: fusioni, vendita di quote sociali rilevanti, aumenti di capitale sociale, quotazioni di borsa...

Con il termine anglosassone **Financial due diligence** si esprime l'attività di acquisizione e verifica delle informazioni necessarie su un'azienda oggetto normalmente di **operazioni straordinarie aziendali**, quali: fusioni, vendita di quote sociali rilevanti, aumenti di capitale sociale, quotazioni di borsa, etc

La finalità ultima del processo di due diligence è quella di **ridurre le asimmetrie informative** esistenti fra le parti coinvolti nelle operazioni straordinarie sopracitate. Come noto l'asimmetria informativa è una condizione che si verifica nel mercato quando uno o più operatori dispongono di informazioni più precise di altri. In generale esse interferiscono con il buon funzionamento dei mercati e delle transazioni che vi si compiono. Le asimmetrie informative possono anche indurre l'operatore meglio informato a comportamenti opportunistici, come il cd azzardo morale.

Le due diligence che vengono normalmente effettuate sono **specialistiche** e sono svolte spesso da soggetti diversi, ciascuno con le proprie competenze specifiche. Esse sono:

- **Management Due Diligence**, che consiste in una serie di incontri con il personale direttivo della società al fine di conoscere i principali aspetti operativi e finanziari dell'attività nonché i programmi futuri sia dell'azienda che dell'operazione in oggetto;
- **Legal Due Diligence**, svolta da legali, con la quale viene esaminato tutto ciò che assume rilevanza giuridica;
- **Financial Due Diligence**, volta ad analizzare, tramite professionisti ovvero società di revisione, la qualità e la sostenibilità dei dati economico-finanziari, nonché l'adeguatezza della loro rappresentazione nei documenti presentati a supporto della transazione in oggetto.
- A volte possono anche essere richieste due diligence per altri **aspetti particolari**, quali
 - Aspetti **fiscali**
 - Aspetti dell'impatto **sull'ambiente**
 - Aspetti **sociali** e di regolamentazione del **lavoro**

Il Documento di **ricerca n. 185** pubblicato da **Assirevi** contiene le linee guida per i professionisti che assumono incarichi di svolgimento di attività di “financial due diligence”. Esso è importante considerando che non esistono ad oggi in Italia **standard professionali** di riferimento, che definiscano un set tecnico ufficiale a cui informarsi nell’esecuzione di questo tipo di attività.

Il documento di Assirevi rileva inoltre una **generale carenza**, anche a **livello internazionale**, di disposizioni di natura legislativa, ovvero di regolamenti emanati da organi di vigilanza, che regolamentano o limitano l’attività di due diligence. Significativo è il silenzio della normativa in vigore negli USA, paese normalmente all’avanguardia nella regolamentazione finanziaria, in merito a tale circostanza

Assirevi ha quindi tratto dalla **prassi professionale nazionale ed internazionale** le principali indicazioni e le esperienze più significative per arrivare a comporre una sintesi e quindi un quadro generale di riferimento, riportato nel documento di ricerca.

Assirevi osserva innanzitutto che la due diligence si contraddistingue per alcune **caratteristiche distintive**:

- Trattasi di attività che viene svolta secondo le **indicazioni** ricevute dal **committente**;
- Si basa sulla **raccolta** di **dati** e di **informazioni** la cui fonte è la stessa entità oggetto dell’operazione;
- Si sostanzia in una valutazione circa la **ragionevolezza** e la **coerenza** dei dati e delle informazioni raccolte;
- Ha lo scopo di creare per il committente un **buon quadro conoscitivo** della società-obiettivo e della transazione in oggetto;
- **Non** si sostanzia né in un **giudizio professionale** e né in una **valutazione estimativa** dell’oggetto dell’attività.

L’attività di due diligence non va quindi confusa con la revisione dei conti, né con l’attività di valutazione d’azienda, e tantomeno con le attività codificate nella prassi professionale come di “agreed upon procedure”.

Inoltre, i caratteri distintivi della due diligence non mutano quand’anche essa assuma connotati differenti a seconda, ad esempio, del soggetto che conferisce l’incarico (rispetto a cui si distinguono le cd. vendor due diligence quando il committente è il venditore della società oggetto di analisi), oppure del momento in cui l’attività è svolta (rispetto a cui si distinguono le due diligence confirmatorie da quelle preparatorie), ecc.

Scopo della due diligence è quello di dare al committente una **visione**, il più possibile **completa**, **sull’azienda** e la **transazione target**, nell’ambito del **lavoro concordato**, tenuto conto degli **obiettivi** del **soggetto conferente** l’incarico. In altri termini:

- Acquisizione di un **quadro conoscitivo** approfondito di quanto concordato con il soggetto conferente
- **Massimizzazione dell'apporto informativo** che il soggetto conferente potrà utilizzare ai propri fini conoscitivi
- Acquisizione di una conoscenza dei **rischi connessi**

Sotto il **profilo dell'indipendenza** del professionista incaricato della due diligence, Assirevi osserva che non esistono indicazioni specifiche né negli standard nazionali (vedi i “Principi sull'indipendenza del revisore” del Cndcec e il “Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile”), né negli standard internazionali.

Nel Documento 185 di Assirevi vengono poi descritte nel dettaglio **le fasi dell'attività** di due diligence distinguendo:

- La **pianificazione**: la quale include un'apposita lettera di incarico che ne specifichi i limiti, i tempi, le modalità, il team di lavoro, ecc.
- La **raccolta dei dati e delle informazioni**, che può avvenire con differenti modalità e può essere sottoposta a vincoli o limiti.
- La stesura del **rapporto finale** di due diligence: si tratta del report di sintesi delle attività svolte e dei risultati.

L'Allegato A del Documento 185 contiene dettagli sulle varie sezioni che vengono solitamente riassunte nel report finale di financial due diligence.

10 gennaio 2014

Angelo Fiori